

Redatto in collaborazione con lo Studio BTA di Milano, in data 27/02/2024

L'imposta sulle successioni e donazioni si applica quando si verifica un **trasferimento di beni dal quale scaturisce un arricchimento in capo a un altro soggetto** secondo il contenuto dell'art. 2, commi da 24 a 54 del D. Lgs. 3 ottobre 2006 n. 262 e, per quanto non espressamente disposto e in quanto compatibili, delle disposizioni del D.Lgs. 31.10.90 n. 346 nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001. Nel caso della successione, in particolare, il trasferimento della ricchezza avviene per causa morte.

Qualora, quindi, per successione o donazione, si trasferisca **oro da investimento** (o, più in generale, metalli preziosi diversi da quelli lavorati come, ad esempio, i gioielli) anche il valore allo stesso attribuito dovrà essere oggetto di tassazione.

L'**imposta sulle successioni e donazioni** si applica con **aliquote** determinate sulla base del rapporto di parentela o affinità esistente tra il donante/defunto ed il beneficiario del trasferimento (erede, legatario o donante). Inoltre, sono previste specifiche **franchigie al di sotto delle quali l'imposta non è dovuta**.

La seguente tabella riassume aliquote e franchigie dell'imposta sulle successioni in vigore dal 31 dicembre 2023 (le franchigie, infatti, con cadenza quadriennale sono oggetto di aggiornamento tenendo conto dell'indice del costo della vita).

Beneficiario	Franchigia	Aliquota
Coniuge	1 milione di euro	4%
Parente in linea retta	1 milione di euro	4%
Fratello o sorella	100.000,00 euro	6%
Altro parente fino al 4° grado	-	6%
Affine in linea retta	-	6%
Affine in linea collaterale fino al 3° grado	-	6%
Portatore di handicap ai sensi della L. 104/92	1,5 milioni di euro	4%, 6% o 8% a seconda del vincolo di parentela
Altri soggetti	-	8%

## 8853 S.p.a.

Sede legale e punto vendita | Registered office and store: Via Mazzini, 16 - 20123 Milano

Stabilimento | Factory: Via Pitagora 11 20016 Pero (MI)

www.8853.it E-mail: 8853@8853.it P.E.C. | CEM: 8853@legalmail.it Tel. | Ph.: +39 028853-1

Partita IVA | Tax ID Codice fiscale | Fiscal code Reg.Imp. | Commercial Register: 10684110157

R.E.A. Milano | C.R.N. Milan: 1397562 Capitale sociale | registered capital: € 1.100.000 iv

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Mario Villa Holding S.r.l.

8853.it | bancovilla.it | orovilla.com | 88labware.com | 88dent.com

certificati  
certifications



Per completezza si segnala che:

- le già menzionate **franchigie trovano applicazione in relazione al singolo trasferimento operato a favore del singolo beneficiario;**
- l'**istituto del coacervo**, di cui all'art. 8 co. 4 del D.Lgs. 346/90 (in base al quale, al fine di determinare la franchigia disponibile, era necessario sommare al valore della quota attribuita al singolo erede anche le donazioni da questi precedentemente ricevute dal defunto) non è più applicabile all'imposta sulle successioni come disciplinata dal DL 262/2006 (Cass.24940/2016; Cass. 758/2019; Cass. 10255/2020). Anche l'Agenzia delle Entrate si è allineata a tale orientamento giurisprudenziale ritenendo "implicitamente abrogato" tale istituto (Circolare dell'Agenzia delle Entrate datata 19.10.2023 n. 29).

Il valore dell'oro indicato in sede di dichiarazione di successione assume rilevanza quale "**costo fiscale di acquisto**" in capo al beneficiario. Pertanto, in caso di successiva cessione dell'oro da parte dell'erede, la plusvalenza, oggetto di tassazione con aliquota del 26%, è determinata come differenza tra il corrispettivo di vendita dell'oro ed il valore attribuito all'oro in sede di dichiarazione di successione. Nel caso di acquisto per donazione, invece, si assume come costo fiscale di acquisto il costo in capo al donante.

Così dispone, infatti, il comma 6 dell'art. 68 del TUIR in tema di determinazione delle plusvalenze: "*Le plusvalenze [...] sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione [...]. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. [...] Il costo o valore di acquisto è documentato a cura del contribuente. Le minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze*".

Tutto ciò premesso, per completezza si segnala che

- in caso di **successione** è obbligatorio presentare la **dichiarazione** di successione entro il termine di 12 mesi decorrente, in linea di principio, dall'apertura della successione (che coincide con la data della morte) è in base, infatti, a tale dichiarazione che l'Agenzia delle Entrate liquiderà la relativa imposta;
- in caso di **donazione**, invece, si ricorda che gli atti sono soggetti a **registrazione** secondo le regole previste per l'imposta di registro, con la particolarità che nel caso in cui il trasferimento non superi le franchigie, l'atto non deve essere registrato con pagamento dell'imposta fissa, risultando esente.

Il presente contributo non ha carattere di parere in quanto prodotto a mero titolo informativo.